

	MINISTERO DELL'INTERNO	
	COMITATO DI COORDINAMENTO	
	PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE	
	*** * ***	
	PROTOCOLLO OPERATIVO	
	*** * ***	
	PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO:	
	“III corsia dell’autostrada A4 – tratto Quarto d’Altino (progr. km 10+950) –	
	S.Donà di Piave (progr. km 29+500).	
	C.U.P. I71B07000190005	
	*** * ***	
	Tra:	
	Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della	
	mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della Terza Corsia del tratto	
	dell’autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione	
	autostradale del raccordo Villesse-Gorizia (O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 e	
	s.m.i.), nella persona del dott. ing. Enrico Razzini che sottoscrive il presente	
	protocollo nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle opere in	
	oggetto;	
	e	
	, con sede in in n. ...	
	nella persona del nato a il, il	
	quale dichiara di intervenire nel presente protocollo nella sua veste	
	;	
	e	

	S.p.A. Autovie Venete, con sede in Trieste (TS) via Locchi n. 19, in virtù e nei limiti	
	di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nella persona dell'ing. Maurizio Castagna	
	che sottoscrive il presente protocollo in qualità di Presidente della stessa, giusta	
	Delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2015;	
	Premesso:	
	che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge	
	11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III,	
	capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo	
	decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche	
	informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che	
	per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere	
	effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al	
	Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio	
	finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo	
	n. 163/2006;	
	che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha	
	emanato, con delibera n. 15/2015 (pubblicata nella GURI del 7 luglio 2015, n. 155)	
	adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del Decreto legge n. 90/2014	
	direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite	
	con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:	
	individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo	
	operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione	
	dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;	

	identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a	
	trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio	
	finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio	
	finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e	
	diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;	
	prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del	
	proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi	
	opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;	
	procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il	
	coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri	
	(DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi	
	informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione	
	investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del	
	consorzio CBI dei gestori informatici della banca dati;	
	prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione	
	della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili	
	le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A.	
	e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto	
	ministeriale 14 marzo 2003, alla Stazione Appaltante, al concessionario ed	
	all'aggiudicatario;	
	che l'intervento in oggetto è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture	
	strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;	
	che il progetto preliminare è stato approvato dal C.I.P.E. con Deliberazione	
	n° 13 dd.18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata	
	sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 207 d.d. 06.09.2005;	

	che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2008	
	è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della	
	mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto	
	d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;	
	che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5	
	settembre 2008 il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato	
	nominato Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del	
	traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella	
	tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse – Gorizia;	
	che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 stabilisce che la S.p.A. Autovie Venete sia il	
	soggetto deputato al supporto tecnico, operativo e logistico del Commissario	
	Delegato;	
	che il Responsabile Unico del Procedimento con determina prot.	
	Commissario n. Atti/... del .././20.. ha ritenuto necessario affidare il servizio di	
	realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il monitoraggio continuo del	
	flusso veicolare nei siti già predisposti lungo la tratta dell'autostrada A4 fra Quarto	
	d'Altino e San Donà di Piave;	
	che con nota prot. Commissario n. delsono stati	
	affidati, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori di realizzazione di un	
	sistema di videosorveglianza per il monitoraggio continuo del flusso veicolare nei	
	siti già predisposti lungo la tratta dell'autostrada A4 fra Quarto d'Altino e San Donà	
	di Piave;	
	che in capo all'operatore economico	
	non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;	

	che il presente protocollo operativo costituisce un allegato al succitato	
	affidamento;	
	VISTO	
	- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il	
	sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;	
	- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il	
	sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;	
	- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il	
	sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;	
	- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui	
	è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma	
	Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emergenza	
	fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31 dicembre	
	2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20	
	gennaio 2015;	
	- il decreto del 23 dicembre 2016, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha	
	prorogato, fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza determinatosi nel settore	
	del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4	
	nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;	
	- il decreto del 29 dicembre 2017, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha	
	prorogato, fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza determinatosi nel settore	
	del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4	
	nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;	
	il decreto del 21 dicembre 2018, con cui il Presidente del Consiglio dei	
	Ministri ha prorogato, fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza determinatosi	

	nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V	
	dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale	
	Villesse – Gorizia;	
	tutto ciò premesso, visto e rilevato le parti, come in epigrafe rappresentate,	
	Convengono:	
	Art. 1	
	Premesse	
	Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.	
	Art. 2	
	Conti dedicati	
	1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni	
	oggetto dell'affidamento di cui alla nota prot.	
	Commissario n. _____ del _____, richiamato in narrativa, le imprese	
	rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o	
	più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui	
	all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,	
	e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo	
	CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti	
	connessi alla realizzazione del servizio medesimo.	
	2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto/i corrente/i dedicati entro	
	sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare	
	qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione citata (ed entro 30 giorni	
	dalla stipula del presente Protocollo per i contratti in corso e comunque prima di	
	effettuare ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula) ovvero a	
	convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva alla	

	prestazione stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla Stazione Appaltante	
	ed alla S.p.A. Autovie Venete, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le	
	generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su	
	detto conto.	
	Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo	
	averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data	
	di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto	
	preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il	
	DIPE.	
	3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il	
	novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti	
	negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro	
	collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di	
	progettazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, l'aggiudicatario e	
	tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una	
	dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo	
	esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a	
	fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e	
	prestazioni di servizi direttamente collegate alla progettazione ed alla realizzazione	
	dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza,	
	d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui	
	appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.	
	Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi	
	specifici per la prestazione in questione: a esempio, macchinari, attrezzature,	
	strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui	

	un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti	
	«comuni», non realizzati appositamente per la prestazione in questione, o acquista	
	servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal	
	proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.	
	In virtù delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del	
	Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, la S.p.A. Autovie	
	Venete è il soggetto competente ad effettuare i pagamenti. Pertanto S.p.A. Autovie	
	Venete si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso	
	gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto	
	legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa	
	tramite indicazione del relativo CUP, attraverso il quale/i quali effettuare i pagamenti	
	a favore dell'aggiudicatario connessi alla realizzazione del servizio medesimo.	
	Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla	
	filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro	
	istituito presso il DIPE di cui in premessa.	
	4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente	
	tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le	
	eccezioni di cui ai seguenti commi 6 e 7).	
	5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti,	
	a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui	
	ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per	
	le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A	
	dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a	
	ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via	
	esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.	

	6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,	
	nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di	
	cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché	
	effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando	
	l'obbligo di documentazione della spesa.	
	7. Per le piccole spese giornaliere, ciascuna di importo inferiore o uguale a	
	cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre	
	per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi	
	di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei	
	conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della	
	spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non	
	solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando	
	comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere	
	programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere	
	per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata	
	tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la	
	causale da indicare è 1N «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».	
	8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione	
	dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:	
	- con giroconti / girofondi,	
	- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto	
	stesso,	
	- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;	
	- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque	
	all'intervento,	

- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3

Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, e la S.p.A. Autovie Venete, si
impegnano ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva» gli
intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al
DIPE:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato I al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

il CUP dell'intervento,

la causale MGO (di cui all'allegato 1),

il codice IBAN del conto addebitato;

b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente art. 2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori

operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante ed alla S.p.A. Autovie Venete gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

La S.p.A. Autovie Venete, soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe, comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante e la S.p.A. Autovie Venete, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

Art. 5

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella prestazione si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare l'aggiudicatario si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la

	il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo	
	termine;	
	• il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;	
	• l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il	
	conto corrente dedicato;	
	b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti	
	correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo	
	compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 ed il termine previsto	
	alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di	
	euro cinquecento;	
	c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie	
	comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per	
	ogni operazione;	
	d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli	
	esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta	
	l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;	
	e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile,	
	comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata	
	nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto	
	per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;	
	f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta	
	l'applicazione di una penale nella di euro cinquecento per ogni operazione.	
	Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa	
	diffida della stazione appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo	
	entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla	

	1. Il contraente <i>in bonis</i> che, anche su segnalazione, abbia notizia che la	
	controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne	
	immediata comunicazione alla stazione appaltante, e quest'ultima alla Direzione	
	investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio	
	dante causa.	
	La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato	
	quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni	
	per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate	
	dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i	
	rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per	
	l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente <i>in bonis</i> , ai suoi danti	
	causa, all'aggiudicatario, al concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia	
	le proprie decisioni.	
	2. Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del	
	precedente art. 6, comma 1, la stazione appaltante prescriverà, attraverso la	
	formulazione di specifiche direttive, alla S.p.A. Autovie Venete - soggetto	
	autorizzato ad effettuare i pagamenti a favore dell'aggiudicatario nelle forme	
	previste dall'articolo 2, comma 3, terzo capoverso - di trattenere il relativo importo	
	sul primo versamento/S.A.L. successivo alla conclusione dell'istruttoria.	
	L'aggiudicatario tratterà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto	
	all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende	
	l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico	
	della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella	
	disponibilità della S.p.A. Autovie Venete, cui è affidato in custodia e che l'accantona	
	su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.	

[illegible]

per l'AGGIUDICATARIO:

Il Legale Rappresentante

(.....)

per il COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. ing. Enrico Razzini)

per la S.p.A. AUTOVIE VENETE

Il Presidente

(dott. ing. Maurizio Castagna)



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO ALLEGATI TECNICI

allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti ¹

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamenti lavori
2C	Scavo e movimento terra

¹ Il pagamento dell'impresa "cliente" alla società di factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa "fornitrice" avviene verso conti correnti dedicati.



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili



Ministero dell'Interno

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA	DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO	
CUP	Codice CUP	TESTO	SI	
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice identificativo di gara (utile se un progetto è realizzato con più gare)	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	data inizio validità del contratto	DATA	SI
	DATA FINE	data fine validità del contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	importo del contratto €	NUMERO (CON 2 DECIMALI)	SI
MANLEVA	FLAG	indica presenza lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	data invio lettera manleva	DATA	SI*
NOTE	NOTE GENERALI	TESTO	NO	

* PER FLAG = S